



COMUNE DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 29 del 26-04-2022

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e s.m.i..

OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA CON IL COMUNE DI MONTEMURLO (PO). APPROVAZIONE

In continuazione di seduta

Punto 6 all'ordine del giorno

Il Presidente, ricordato l'oggetto della proposta di deliberazione sì come depositata che si allega al presente verbale sì da farne parte integrante e sostanziale, invita il relatore, il Sindaco ad illustrarne il contenuto.

TERMINATA la relazione il Presidente apre la discussione.

INTERVENGONO i consiglieri Melani e Nigi.

Replica il Sindaco

TERMINATA la discussione il Presidente richiede l'espressione delle dichiarazioni di voto come segue:

Gruppo H109 contrario

Gruppo Lega Salvini Premier contrario

Gruppo misto contrario

Gruppo partito Democratico favorevole

Nessuno altro chiedendo di intervenire a titolo di dichiarazione di voto, il Presidente, dichiara chiusa la fase dibattimentale ed invita i consiglieri ad esprimere il proprio voto.

Il Presidente pone pertanto in votazione il punto all'ordine del giorno.

VISTO l'esito della votazione tenutasi nei modi e forme di legge e regolamento, che ha dato le seguenti risultanze:

Voti favorevoli 9 (Mazzanti, Giacomelli, Guetta, Malentacchi, Baroncelli, Belluomini, Gori Maura, Innocenti, Marini, Scarnato, Michelozzi).

Voti non favorevoli 4 (Melani, , Nigi, Noci, Nocera.)

Voti di astensione

PRESO ATTO quindi dell'esito della votazione

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICONOSCIUTA la competenza dell'organo consiliare ex art. 42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);

RICHIAMATO il D.Lgs. 18.08.2000, n° 267;

RICHIAMATO lo Statuto comunale e i regolamenti applicabili;

VISTI i pareri dei responsabili dei servizi interessati che si inseriscono nella presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. così da costituirne parte integrante e sostanziale,

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente deliberato, ivi compresi per gli eventuali allegati, qui richiamati integralmente, e i riferimenti per relationem citati;

DI APPROVARE la proposta di deliberazione di cui alla premessa che si allega al presente verbale per farne parte integrante;

Ai sensi del quarto comma dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso:

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Firenze ai sensi dell'art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ove previsto dal regolamento comunale ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Il Presidente del Consiglio Comunale
GABRIELE GIACOMELLI

Il Segretario Comunale
GUERRERA LUIGI

IL SINDACO:

PREMESSO:

- Che l'art.37 del D.Lgs.50/2016 (di seguito "Codice"), dispone:

“1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e dai soggetti aggregatori. Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.

2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 nonché gli altri soggetti e organismi di cui all'articolo 38, comma 1 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente. In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti operano ai sensi del comma 3 o procedono mediante lo svolgimento di procedure di cui al presente codice.

3. Le stazioni appaltanti non in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo a una centrale di committenza ovvero mediante aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica.

4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:

a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;

b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento.

c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della L. 56/2014.

...”

- che il comma 4 dell'art. 37 risulta sospeso fino al 30 giugno 2023, salvo ulteriori proroghe;

- che l'art. 52 del D.L. 77/2021 recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" così come convertito nella L. 108/2021, sancisce che le procedure di affidamento nell'ambito dei progetti finanziati con il PNRR e PNC siano svolte dai soggetti di cui all'art. 37 comma 4 del Codice nonché da unioni di comuni, province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia;

- che ai sensi dell'art. 37 commi 1, 2 e 4, per gli appalti finanziati da PNRR/PNC inferiori alla soglia comunitaria per servizi e forniture (oggi euro 214.000), ed inferiori ad euro 150.000 per lavori pubblici, i comuni non capoluogo possono procedere autonomamente purché in possesso di iscrizione AUSA;

- che in particolare per le gare PNRR/PNC superiori ad euro 150.000 per i lavori pubblici, e superiori alla soglia comunitaria (ad oggi euro 214.000) per servizi e forniture, è obbligatorio usare una delle forme associative di cui all'art. 37 del Codice dei Contratti;

- che in tema di sistema di qualificazione previsto all'art.38 del Codice è entrata recentemente in vigore la deliberazione ANAC n. 141 del 30/03/2022 recante "attuazione - anche a fasi progressive - del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento della entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici";

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- il Comune di Quarrata ha operato la scelta, da diversi anni, di costituire e mantenere un ufficio gare e contratti centralizzato, ufficio che si è dotato, fin dal 2018, della certificazione di qualità ISO 9001:2015 su tali procedimenti, tale per cui vi è interesse a conseguire la qualificazione necessaria per poter operare anche al di sopra delle soglie di Legge sopra evidenziate;

- le prime Linee Guida recanti "Attuazione - anche a fasi progressive - del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza da porre alla base del nuovo sistema di qualificazione che sarà reso operativo al momento dell'entrata in vigore della riforma della disciplina dei contratti pubblici, prima fase", approvate con deliberazione ANAC n. 141 del 30/03/2022, forniscono prime indicazioni in merito ai criteri che verranno utilizzati per la qualificazione delle stazioni appaltanti;

- sulla base della normativa ad oggi vigente, data anche la precedente esperienza in materia di centrale di committenza, la convenzione fra Comuni ai sensi dell'art. 30 T.U.E.L. 267/2000 si ritiene la soluzione più consona al fine di poter conseguire la qualificazione necessaria;

- tale scelta ha lo scopo di evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;

- che l'art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, infatti, prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

RILEVATO CHE:

- la convenzione istitutiva della centrale unica di committenza consente di poter celebrare validamente tutte le gare per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture rispettando pienamente il dettato normativo;

- tale accordo, al contempo, lascia alle singole amministrazioni aderenti il pieno controllo in tutte le fasi di programmazione, gestione e monitoraggio degli appalti, svolgendo la Centrale unicamente compiti di selezione del fornitore;

- che ai sensi del comma 1 lett. a) dell'art.3 del Codice sono "«amministrazioni aggiudicatrici», le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti;"

- che, ai sensi del comma 1 lett. l) dell'art.3 del Codice sono "«attività di centralizzazione delle committenze» le attività svolte su base permanente riguardanti:

a) l'acquisizione di forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti;

b) l'aggiudicazione di appalti pubblici o la conclusione di accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati a stazioni appaltanti";

- Che pertanto, ai sensi della normativa sopra citata, la Centrale Unica di Committenza istituita tramite convenzione fra Comuni ex art.30 T.U.E.L. 267/2000, si configura ad ogni effetto di legge quale "amministrazione aggiudicatrice";

PRESO ATTO che:

- a seguito di colloqui informali è emersa la volontà dei Sindaci dei Comuni di Montemurlo e di Quarrata di avviare la costituzione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), ferma restando la possibilità di adesione di altri Comuni o la costituzione, nel tempo, di diverse

forme di aggregazione fra enti, nel rispetto ed in esecuzione della vigente normativa in materia;

- la costituzione della C.U.C. con il Comune di Montemurlo è una forma di aggregazione senza costi aggiuntivi per questo Ente;

- per lo svolgimento delle funzioni della C.U.C. ciascuna Amministrazione mette a disposizione la propria dotazione di personale come precisato all'art.9 dello schema di Convenzione;

- ai sensi dell'art.3 dello schema di convezione la durata della stessa è di 30 mesi;

- in ogni caso, come previsto dalla convenzione, la CUC interverrà solo nei casi in cui la legge prevede l'obbligo di avvalersi di una centrale unica di committenza, escludendo pertanto l'operatività delle medesima in tutti i casi di cui all'art. 2 della convenzione;

RITENUTO di approvare lo schema di convenzione allegato sub "A" parte integrante della presente deliberazione, e ciò al fine di consentire al Comune di Montemurlo di ottemperare al disposto dell'art. 34 del D.Lgs 50/2016 e art. 52 del del D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021 attraverso una soluzione, tra quelle previste nella norma, giudicata confacente alla struttura organizzativa dell'ente e idonea ad assolvere alla complessa funzione degli approvvigionamenti e degli appalti pubblici di lavori, servizi, forniture;

VISTO l'art. 42, comma 2 lett. c) del D.lgs n. 267/2000 che prevede la competenza del Consiglio comunale in merito alla costituzione di forme associative tra Comuni;

PROPONE

1) di costituire la Centrale Unica di Committenza (di seguito C.U.C.) ai sensi dell'art.37 c. 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e art. 30 del TUEL tra il Comune di Montemurlo e il Comune di Quarrata;

2) di dare atto che l'obiettivo della C.U.C. è di svolgere in forma associata, ai sensi dell'articolo 37 c. 4 del D.Lgs 50/2016, articolo 52 del D.L. 77/2021 così come convertito in L. 108/2021 e dell'art.30 del Dlgs 267/2000, le procedure relative all'acquisizione di lavori, beni e servizi dei Comuni di Montemurlo e Quarrata finanziate in tutto o in parte con fondi PNRR/PNC e che non possano essere svolte dal singolo Comune, ferme restando le fattispecie escluse dalla competenza delle C.U.C. ed elencate all'art. 2 dell'allegato schema di convenzione;

3) di approvare lo schema di convenzione ex art. 30 del D.lgs n. 267/2000 allegato sub "A", come da testo inviato al Comune di Montemurlo ed in corso di analoga adozione a cura del rispettivo Consiglio Comunale;

4) di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione;

5) di dare atto che la convenzione:

- sarà sottoscritta in modalità digitale, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e art. 15 della Legge 241/1990;

- avrà durata 30 mesi, dal 01/07/2022 al 31/12/2024;

-diventerà operativa a tutti gli effetti e gli uffici comunali saranno tenuti a conformarvisi adottando tutte le misure necessarie per la sua piena attuazione a decorrere dalla data di vigenza, demandando alla Giunta Comunale l'approvazione di apposite linee guida per regolamentare concretamente i rapporti tra i due Comuni, costituendo la deliberazione di competenza giuntale in quanto emessa in materia di ordinamento degli uffici ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera a, del Dlgs. 267/2000;

6) che ai sensi dell'art.4 dello schema di convenzione il comune capofila sarà svolto per i primi 15 mesi dal comune di Quarrata e successivamente, a rotazione, dal comune di Montemurlo;

7) di dare mandato ai Funzionari Responsabili dei Servizi di questo Ente di adottare ogni atto di propria competenza connesso e conseguente alla presente deliberazione;

8) di trasmettere copia del presente atto al Comune di Montemurlo.